



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Piazza Volta 4/a 22077 OLGiate COMASCO (CO)

cod.min. COIC80700A - cod.fisc. 80013700135 – cod.univoco UFUVYS

e.mail - coic80700a@istruzione.it – PEC: coic80700a@pec.istruzione.it

sito - www.icolgiatecomasco.edu.it tel. 031-944033



1. CRITERI DI VALUTAZIONE PER AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO E ALL'ESAME DI STATO

I criteri valutazione complessiva dell'alunno sia del percorso in presenza sia in DDI/DAD fanno riferimento:

- alla situazione di partenza
- ai personali ritmi di apprendimento
- all'impegno dimostrato
- ai progressi registrati
- al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel comportamento
- (solo per la terza scuola secondaria) alle attitudini e agli interessi ai fini dell'acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte scolastiche e personali

Per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato:

- tutti questi elementi vengono presi in considerazione
- per quanto riguarda il livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel comportamento: l'ammissione può avvenire **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Piazza Volta 4/a 22077 OLGiate COMASCO (CO)

cod.min. COIC80700A - cod.fisc. 80013700135 – cod.univoco UFUVYS

e.mail - coic80700a@istruzione.it – PEC: coic80700a@pec.istruzione.it

sito - www.icolgiatecomasco.edu.it tel. 031-944033



2. AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO e ALL'ESAME DI STATO

2.1 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

2.1.1 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.(art. 3, c.1 dlgs 62/2017)

2.1.2 Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.(art. 3, c.2 dlgs 62/2017)

2.1.3 I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3, c.3 dlgs 62/2017)

2.2 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta anche a **maggioranza**, possono **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con adeguata motivazione.**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione (**relazione scritta da allegare al verbale dello scrutinio in cui vengono specificate quali strategie per il miglioramento dei livelli sono state deliberate, messe in atto e comunicate alle famiglie e la registrazione della loro inefficacia**), la non ammissione alla classe, fermo restando i criteri di valutazione deliberati dal Collegio.

Per la scuola secondaria il Collegio Docenti delibera quale criterio di ammissione alla classe successiva che non siano presenti **più di TRE discipline con valutazione minore di 6 nella valutazione finale, a prescindere dalla gravità.**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Piazza Volta 4/a 22077 OLGiate COMASCO (CO)

cod.min. COIC80700A - cod.fisc. 80013700135 – cod.univoco UFUVYS

e.mail - coic80700a@istruzione.it – PEC: coic80700a@pec.istruzione.it

sito - www.icolgiatecomasco.edu.it tel. 031-944033



2.3 REQUISITI VINCOLANTI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL 1° CICLO

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia
- non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall'esame

Per l'anno scolastico 2021/2022 la partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI **non è vincolante**.

2.4 NON AMMISSIONE AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL 1° CICLO

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta anche **a maggioranza**, possono **non ammettere l'alunna o l'alunno all'esame di Stato con adeguata motivazione**.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione (**relazione scritta da allegare al verbale dello scrutinio in cui vengono specificate quali strategie per il miglioramento dei livelli sono state deliberate, messe in atto e comunicate alle famiglie e la registrazione della loro inefficacia**), la non ammissione all'esame di Stato, fermo restando i criteri di valutazione deliberati dal Collegio.

Per la scuola secondaria il Collegio Docenti delibera quale criterio di ammissione all'esame di Stato che non siano presenti **più di TRE discipline con valutazione minore di 6 nella valutazione finale, a prescindere dalla gravità**.